



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA

**REGOLAMENTO PER LA
DILAZIONE/RATEIZZAZIONE
DI PAGAMENTO DI ENTRATE
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
DI COMPETENZA
DELL'UFFICIO TRIBUTI
NEL COMUNE
DI SANTA MARIA DEL CEDRO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

n. 57 del 30 novembre 2008

ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere:

- derivanti da avvisi di accertamento o ravvedimento operoso;
- derivanti da riscossione ordinaria di tariffa di depurazione e fognatura.

ARTICOLO 2 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica genera le negativa, in una situazione recessione, in calamità naturali riconoscibili.

2. Si considerano cause soggettive ostative:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente dalla quale risulti un reddito pari a € 5.061,00
- pensione sociale al minimo;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.

ARTICOLO 3 - CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO SU RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE

1. Per i debiti di natura tributaria derivanti da accertamento o ravvedimento operoso possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

5. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva,

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito derivante da accertamento o ravvedimento operoso sarà effettuata da un numero minimo di 3 ad un massimo di sei rate per avviso di accertamento o per anno d'imposta de riferito a ravvedimento operoso.

2. Il pagamento rateale dovrà concludersi entro l'anno solare e, comunque entro il termine decadenziale per l'avvio della riscossione coattiva (31.12. del terzo successivo alla notifica) o la notifica degli avvisi di accertamento.

3. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ARTICOLO 5 - INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ARTICOLO 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente,

La domanda dovrà contenere:

- a. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di accertamento, ravvedimento operoso);
- c. la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito;
- d. l'indicazione del reddito netto del nucleo familiare di appartenenza;
- e. il numero dei componenti;
- f. l'assenso al trattamento dei dati personali ai sensi del T.U. sulla Privacy;

Dovranno essere allegati l'ultima dichiarazione dei redditi o certificazione ISEE oltre ogni altro documento idoneo a provare il particolare stato di disagio.

ARTICOLO 7 - PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata e può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.
4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

ARTICOLO 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzioassenso.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato di persona presso l'ufficio o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 9 - RISCOSSIONE DELLE FATTURE PER LA TARIFFA DI DEPURAZIONE FOGNARIA E CANONE ACQUA POTABILE

1. Qualora ricorrano i presupposti oggettivi di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento oppure si verifica la circostanza di sovrapposizione di pagamento di più tributi nello stesso arco temporale, il funzionario responsabile può stabilire, in fase di approvazione delle liste di carico/ruoli, il pagamento in unica soluzione o due rate del tributo/entrata.

ART. 10 - NORME IN CONTRASTO

1. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni comunali che risultino contrastanti.
2. Il presente Regolamento sostituisce pertanto ogni altra disposizione in vigore.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.

